

Milano, 14 settembre 2026

Servizio Regolamentazione e Analisi
Macroprudenziale
Divisione Bilanci e segnalazioni
Via delle Quattro Fontane 121-123
00184 Roma

Inviata a mezzo posta elettronica: ram@pec.bancaditalia.it

Prot. N. 31/26

Oggetto: Risposta al Documento di consultazione sull'aggiornamento delle Circolari nn. 189 e 154 relative alle segnalazioni statistiche e di vigilanza.

Nel rispondere all'invito di codesta rispettabile Autorità a formulare osservazioni sulle modifiche proposte alle Circolari n. 189 del 21 ottobre 1993 "*Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio*" e n. 154 del 22 novembre 1991 "*Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi*", Assogestioni intende ringraziare per l'opportunità offerta.

L'Associazione condivide l'obiettivo di assicurare il necessario aggiornamento del quadro segnaletico alla luce dell'evoluzione della disciplina applicabile agli intermediari e delle modifiche intervenute nelle relative disposizioni di bilancio. In tale prospettiva, si riportano alcune osservazioni volte a favorire il coordinamento tra il quadro segnaletico e le recenti evoluzioni normative e contabili, nonché alcune richieste di chiarimento volte ad assicurare certezza applicativa, proporzionalità e semplificazione degli adempimenti.

Le osservazioni che seguono riguardano, in particolare: (i) la decorrenza delle modifiche segnaletiche; (ii) il coordinamento del regime segnaletico con le modifiche alle disposizioni di bilancio conseguenti al recepimento dell'IFRS 18, con specifico riferimento alla data di prima applicazione e al contenuto delle informazioni richieste; (iii) le segnalazioni relative alle SICAV e alle SICAF estere in gestione esterna; (iv) la decorrenza e la frequenza delle segnalazioni relative alle SICAF; e (v) l'allineamento della Circolare n. 189 al nuovo quadro normativo previsto dal TUF per i GEFIA sotto soglia registrati, con riguardo all'ambito di applicazione e alla relativa disciplina transitoria.

1. Decorrenza delle modifiche segnaletiche

Secondo quanto indicato nel documento di consultazione, le modifiche alle Circolari segnaletiche entrerebbero in vigore dal 1° gennaio 2027.

Al riguardo, si chiede di chiarire che tale decorrenza sia riferita alla data di riferimento delle segnalazioni e non alla relativa data di invio. In tale prospettiva, le segnalazioni con data di riferimento anteriore al 1° gennaio 2027 continuerebbero a essere assoggettate alle



disposizioni previgenti, anche qualora il relativo termine di trasmissione ricada nel 2027. Le nuove disposizioni troverebbero, invece, applicazione alle segnalazioni con data di riferimento successiva all'entrata in vigore delle medesime.

2. Segnalazioni relative ai gestori - Allineamento del regime segnaletico alle nuove disposizioni di bilancio conseguenti al recepimento dell'IFRS 18

2.1 Data di prima applicazione. Le disposizioni di bilancio prevedono l'applicazione degli interventi relativi all'IFRS 18 ai bilanci della SGR chiusi o in corso al 31 dicembre 2027, mentre le modifiche alla Circolare n. 189 entrerebbero in vigore dal 1° gennaio 2027.

La diversa formulazione delle decorrenze ha generato incertezze circa la prima segnalazione cui applicare i nuovi schemi. In particolare, è stato chiesto di chiarire se essi debbano essere utilizzati per la "Situazione dei conti della SGR", di cui al Titolo I, Sezione I, della Circolare n. 189, riferita al 30 giugno 2027 oppure soltanto per quella riferita al 31 dicembre 2027.

La questione assume rilievo operativo soprattutto per le SGR che non predispongono un'informativa finanziaria infrannuale e non sono tenute a fornire alla capogruppo dati conformi all'IFRS 18 a tali fini. Per questi soggetti, infatti, il primo documento contabile predisposto secondo il nuovo principio sarebbe il bilancio annuale al 31 dicembre 2027; l'applicazione dei nuovi schemi alla situazione dei conti del 30 giugno anticiperebbe, pertanto, il termine per realizzare i necessari adeguamenti. Per le altre SGR, invece, l'IFRS 18 troverebbe applicazione già nelle rendicontazioni infrannuali del 2027.

Tenuto conto che l'IFRS 18 sostituirà lo IAS 1 dal 1° gennaio 2027 e che le modifiche proposte mirano ad allineare le segnalazioni di vigilanza alle nuove disposizioni contabili, si ritiene che i nuovi schemi debbano applicarsi già alla "Situazione dei conti" riferita al 30 giugno 2027. Si chiede, pertanto, di confermare che tale applicazione sia richiesta anche qualora la SGR non predisponga o non pubblichi un bilancio intermedio né di altra informativa finanziaria infrannuale. La conferma consentirebbe agli intermediari di pianificare tempestivamente e in modo coordinato i necessari adeguamenti.

2.2 Informazioni segnaletiche. Nell'ambito dell'allineamento alle nuove disposizioni di bilancio, Assogestioni condivide l'obiettivo di assicurare coerenza tra gli schemi segnaletici e quelli di bilancio. Al riguardo, dall'analisi degli schemi posti in consultazione sembrerebbero emergere alcuni profili rispetto ai quali potrebbe risultare opportuno un ulteriore raccordo.

In particolare, con riferimento alla voce X50835 - "Altre informazioni sulle attività immateriali", continuerebbe ad essere prevista la ripartizione tra attività "di proprietà" e "diritti d'uso acquistati con il leasing", dettaglio non presente nella corrispondente tabella 9.1 delle nuove disposizioni di bilancio. Analogamente, con riferimento alla voce 50904 - "Rettifiche di valore su attività materiali", la tabella 21.1 delle nuove disposizioni di bilancio non prevede più, per le attività "a scopo di investimento", la distinzione tra attività "di proprietà" e "diritti d'uso acquisiti con il leasing", che continuerebbe invece a essere richiesta ai fini segnaletici.

Più in generale, si invita codesta Autorità a verificare un sostanziale coordinamento tra tutte le voci incluse negli schemi segnaletici e le corrispondenti disposizioni di bilancio e, ove emergono disallineamenti, adeguare conseguentemente gli schemi segnaletici.



3. Segnalazioni relative ai gestori – SICAV/SICAF estere in gestione esterna

Nelle “Istruzioni di carattere generale” della Sezione III – “Informazioni statistiche delle SGR” del Titolo I della Circolare n. 189, viene precisato che nella Sottosezione 2 – “Gestioni delegate alla società da terzi” sono ricomprese anche le informazioni relative agli OICR esteri costituiti sotto forma di società per azioni a capitale fisso o a capitale variabile in gestione esterna per i quali la SGR svolge il ruolo di gestore.

Al riguardo, Assogestioni accoglie con favore la precisazione, che consente di individuare con chiarezza lo schema segnaletico applicabile alle SICAV/SICAF estere in gestione esterna per le quali una SGR è designata quale gestore, favorendone un’applicazione uniforme.

4. Segnalazioni relative alle SICAF

Con riferimento alle segnalazioni relative alle SICAF è proposto un incremento della frequenza segnaletica, da semestrale/annuale a trimestrale, per le sottovoci 51138.04 “Strumenti finanziari partecipativi emessi – controvalore” e 51140.04 “Strumenti finanziari partecipativi rimborsati – controvalore”, nonché per la voce 50613 “Strumenti finanziari partecipativi in circolazione alla fine del periodo”. Per le medesime voci vengono inoltre introdotti maggiori dettagli informativi, tra cui il codice classe, il settore economico e la residenza del sottoscrittore.

Poiché le modifiche alle Circolari entrerebbero in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2027, alcuni operatori hanno rappresentato l’esigenza di disporre di maggiore tempo per adeguare i sistemi e i flussi informativi.

Si invita quindi codesta Autorità a valutare la possibilità di posticipare la data di decorrenza delle modifiche segnaletiche in commento.

5. Gestori sotto soglia - obblighi segnaletici

La Circolare n. 189 include attualmente nel proprio ambito di applicazione le “SGR, SICAV e SICAF sotto soglia”, individuate ai sensi dell’articolo 35-undecies del TUF, assoggettandole anche alle segnalazioni riferite al gestore e ai relativi dati di bilancio.

Tale impostazione richiederà di essere riesaminata alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 27 marzo 2026, n. 47, che ha innovato significativamente la disciplina dei gestori di FIA sotto soglia. In particolare, la riforma:

- ha introdotto la nuova categoria dei “GEFIA sotto soglia registrati”, definita dall’articolo 1, comma 1, lettera q-bis.2), del TUF e comprendente le SGR sotto soglia registrate, le SICAF sotto soglia registrate e le società di partenariato sotto soglia registrate (le SICAV sotto soglia non sono pertanto più contemplate);
- ha sostituito, per tali soggetti, il precedente regime autorizzativo con un regime di registrazione, distinto da quello applicabile ai gestori autorizzati e caratterizzato da un impianto regolamentare e di vigilanza semplificato;
- ha escluso le SGR sotto soglia registrate di cui all’articolo 1, comma 1, lettera o.2), del TUF dall’obbligo di applicare i principi contabili internazionali, mediante la modifica dell’articolo 2 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38;



- ha previsto un'applicazione differita del nuovo regime, subordinata all'adozione delle disposizioni attuative e all'adeguamento degli albi e dei registri di vigilanza, nonché una specifica disciplina transitoria, in forza della quale i gestori operanti ai sensi dell'articolo 35-undecies del TUF dispongono di dodici mesi dall'adozione delle disposizioni attuative per optare per il regime dei gestori autorizzati o presentare istanza di iscrizione nel nuovo registro;
- ha stabilito che, fino alla conclusione dei relativi procedimenti, continuino ad applicarsi ai gestori interessati le disposizioni previgenti.

Nelle more dell'attuazione della riforma, la consultazione costituisce l'occasione per segnalare un possibile tema di attenzione, rappresentato dal disallineamento temporale tra l'entrata in applicazione dei nuovi schemi segnaletici e il completamento del passaggio delle SGR interessate al regime semplificato, rispetto al quale potrebbe essere valutato un intervento di coordinamento volto a ridurre gli oneri segnaletici di tali intermediari oltre che ad assicurare certezza e coerenza alla disciplina applicabile nel periodo transitorio.

In particolare, tale profilo di attenzione deriva dal possibile disallineamento tra l'entrata in vigore, dal 1° gennaio 2027, delle modifiche alla Circolare n. 189 connesse all'IFRS 18 e i tempi necessari per l'adozione delle disposizioni attuative, la presentazione delle istanze e il completamento dei procedimenti di registrazione dei gestori sotto soglia. Durante tale periodo, infatti, ai gestori interessati continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti, con la conseguenza che soggetti intenzionati ad accedere al nuovo regime semplificato potrebbero essere tenuti ad adeguarsi ai nuovi schemi segnaletici IFRS 18 relativamente alla segnalazione del bilancio per l'esercizio 2027 pur essendo destinati, una volta perfezionata la registrazione:

- i) a essere assoggettati al nuovo regime informativo semplificato che non contempla le segnalazioni relative alla SGR. Infatti, gli schemi di modifica del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio prevedono che i GEFA sotto soglia registrati debbano trasmettere le segnalazioni previste dal *Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza per gli OICR* unicamente con riferimento ai FIA e alle SICAF, senza menzionare espressamente le segnalazioni riferibili alle SGR (Tit. VII-BIS, Cap. IV, Sez. I, par. 3.1);
- ii) a fuoriuscire dall'ambito dei soggetti tenuti all'applicazione obbligatoria dei principi contabili internazionali.

Si sottopone, pertanto, alla valutazione di codesta Autorità l'opportunità di introdurre una specifica disciplina transitoria per le SGR sotto soglia attualmente operanti ai sensi dell'articolo 35-undecies del TUF che manifestino fin da subito l'intenzione di accedere al nuovo regime di registrazione. Tale disciplina dovrebbe consentire loro di essere esonerate, sin dalla prima scadenza utile, sia dall'applicazione delle modifiche agli schemi segnaletici connesse all'IFRS 18, sia, più in generale, dalle segnalazioni di vigilanza riferite al gestore che cesserebbero di essere applicabili una volta perfezionata la registrazione.

Il Direttore Generale